

Deliberazione 30 settembre 2011 – ARG/elt 131/11

Aggiornamento per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2011 delle condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 settembre 2011

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 dicembre 2010, recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2011, e direttive dell'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2011;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto

- legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione del servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica (di seguito: TIT);
 - la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
 - la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2010, ARG/elt 231/10;
 - la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 241/10;
 - la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2011, ARG/elt 30/11;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2011, ARG/elt 83/11;
 - la comunicazione della società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) del 13 settembre 2011, prot. Autorità n. 23477 del 14 settembre 2011 (di seguito: comunicazione 13 settembre 2011);
 - la comunicazione dell’Acquirente unico del 19 settembre 2011, prot. Autorità n. 24003 del 21 settembre 2011;
 - la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) dell’11 maggio 2011, prot. Autorità n. 13240 del 13 maggio 2011;
 - la comunicazione della Cassa del 15 settembre 2011, prot. Autorità n. 23779 del 19 settembre 2011;
 - la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 19 settembre 2011, prot. Autorità n. 23833 del 19 settembre 2011;
 - la comunicazione di Terna del 21 settembre 2011, prot. Autorità n. 24094 del 21 settembre 2011;
 - la nota della Direzione Mercati 1 agosto 2011, prot. 20662, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

Considerato che:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 125/07;
- l’articolo 1, comma 2, della legge n. 125/07 dispone in particolare che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero sia svolta dall’Acquirente unico;
- le previsioni di cui alla legge n. 125/07 risultano confermate nel decreto legislativo n. 93/11;
- ai sensi dell’articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela prevede, tra l’altro, l’applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall’Autorità;
- il corrispettivo *PED* è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l’approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;

- gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell'anno solare di riferimento dall'Acquirente unico, rispettivamente, per l'acquisto dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;
- il comma 13.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato in diminuzione in misura pari a circa 24 milioni di euro, di cui circa 10 milioni di euro sono riconducibili alla diminuzione dei costi di acquisto dell'energia elettrica e circa 14 milioni di euro sono riconducibili alla diminuzione dei costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico;
- in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna, nonché sulla base del recupero stimato nella misura sopra indicata, è possibile ipotizzare una diminuzione del costo medio annuo (2011) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico rispetto a quanto stimato nel trimestre 1 luglio – 30 settembre 2011.

Considerato che:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- relativamente al conto di cui all'articolo 70 del TIT (di seguito: conto *PPE*), per le partite economiche di competenza di anni precedenti il 2010, in ragione del gettito atteso dall'applicazione del corrispettivo *PPE* ai clienti in maggior tutela negli anni 2009 e 2010, nonché in ragione dei versamenti effettuati al citato Conto da Acquirente unico ai sensi del comma 9ter.3 del TIV, risulta confermata una situazione di avanzo in linea con quanto ipotizzato per l'aggiornamento del trimestre 1 luglio – 30 settembre 2011;
- relativamente all'anno 2010, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi degli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela incluso lo

sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, del corrispettivo per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e dei costi per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dai medesimi esercenti attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;

- lo scostamento stimato indica che nell'anno 2010 i costi degli esercenti la maggior tutela sono stati, a livello medio, inferiori ai ricavi conseguiti dall'applicazione dei corrispettivi *PED*;
- le stime di avanzo di cui al precedente punto risultano in linea con quelle utilizzate in occasione dell'aggiornamento per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2011, tuttavia tali stime potranno essere considerate definitive solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di ottobre 2011, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2010;
- con comunicazione 13 settembre 2011, Acquirente unico ha modificato, rispetto a quanto trasmesso in occasione dell'aggiornamento per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2011, la propria stima del fabbisogno annuo del servizio di maggior tutela.

Ritenuto opportuno:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio annuo 2011, il valore degli elementi *PE* e *PD*, tenendo comunque prudenzialmente in considerazione una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima;
- adeguare le aliquote degli elementi *PPE¹* e *PPE²* del corrispettivo *PPE* in vigore nel trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2011 per tener conto della stima del fabbisogno di energia elettrica del servizio di maggior tutela trasmessa da Acquirente unico con comunicazione 13 settembre 2011;
- confermare le modalità di determinazione del corrispettivo *PPE* prevedendo in particolare che:
 - l'elemento *PPE¹* sia dimensionato per permettere la restituzione degli importi di competenza degli anni precedenti il 2010 già considerati in occasione degli aggiornamenti per il I e il II trimestre 2011 entro la fine dell'anno 2011, e la restituzione degli ulteriori importi comunicati successivamente a tali aggiornamenti entro il 30 giugno 2012;
 - l'elemento *PPE²* sia dimensionato per permettere la restituzione dell'avanzo atteso di competenza dell'anno 2010 entro la fine dell'anno 2012

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2011 sono fissati nelle Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2011 sono fissati nelle Tabelle 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

*Aggiornamento del corrispettivo *PPE**

- 3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2011 sono fissati nelle Tabelle 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

30 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni